

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE AGRICOLTURA

Al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali

Premesso che:

l'Unione Europea sostiene la produzione agricola dei Paesi della Comunità attraverso l'erogazione, ai produttori, di aiuti, contributi e premi. Tali erogazioni, finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia) e FEASR (Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale), vengono gestite dagli Stati Membri attraverso gli Organismi Pagatori, istituiti ai sensi del Reg. (CE) n. 885/2006 (Art. 18). Con il decreto legislativo n. 165/99 è stata istituita l'Agea (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura) per lo svolgimento delle funzioni di Organismo di Coordinamento e di Organismo pagatore;

nell'espletamento della sua missione istituzionale, Agea si avvale anche di organismi tra i quali figurano i CAA - Centri di Assistenza Agricola che operavano in precedenza ai sensi del D.Lgs. 27 maggio 1999, n. 165, ed ora ai sensi dell'articolo 6 del D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 74 - che svolgono anche attività di supporto nella predisposizione delle domande di ammissione ai benefici comunitari e nazionali su mandato degli imprenditori interessati, a cui delega l'aggiornamento del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (di seguito SIGC) e in particolare del Fascicolo aziendale, integrato con i dati di cui all'articolo 67 del Regolamento (UE) 1306/2013, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 99/2004 sulla base di apposite convenzioni in coerenza con quanto disposto dall'articolo 2 del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 27 marzo 2008, e dall'articolo 4 del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 12 gennaio 2015, n. 162;

Agea, nella sua qualità di Organismo Pagatore, ai sensi del sopra citato art. 6, d.lgs. 74/2018, stipula ordinariamente una convenzione annuale o pluriennale con i CAA che definisce finalità, condizioni, obblighi e requisiti che regolano il rapporto tra Agea ed i singoli CAA. In sede di rinnovo per l'anno 2020, Agea ha sottoposto ai CAA aderenti a inizio 2020, una serie di bozze di convenzione, cui ne sono seguite altre sino alla versione definitivamente deliberata senza modifiche di inizio novembre, che continua a recare, tra l'altro, la previsione che entro il 31 marzo 2021 almeno il 50 per cento degli operatori titolari abilitati ad accedere ed operare nei sistemi informativi dell'Organismo pagatore devono essere lavoratori dipendenti del CAA o delle società con esso convenzionate. A far data dal 30 settembre 2021 tutti gli operatori titolari abilitati ad accedere ed operare nei sistemi informativi dell'Organismo pagatore devono essere lavoratori dipendenti del CAA o delle società con esso convenzionate (art. 4, comma 3);

il comma 3 dell'Articolo 6 del decreto legislativo n. 74/2018 recita "i CAA sono istituiti, per l'esercizio di attività di assistenza alle imprese agricole, nella forma di società di capitali, dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative o da loro associazioni, da associazioni dei produttori e dei lavoratori, da associazioni di liberi professionisti e dagli enti di patronato e di assistenza professionale che svolgono servizi analoghi, promossi dalle organizzazioni sindacali..... ;

nelle convenzioni che hanno regolato negli anni passati i rapporti tra Agea ed i CAA sino alla versione definitivamente deliberata attualmente oltre a lavoratori dipendenti nella voce collaboratori erano ricompresi anche i liberi professionisti iscritti agli Ordini e Collegi del settore agronomico anche perché le attività oggetto di convenzione erano e sono attività ricomprese nell'ordinamento professionale degli stessi e dei riconoscimenti che la legislazione riconosce in termini di garanzia pubblica del loro servizio;

la previsione della nuova convenzione che "a far data dal 30 settembre 2021 tutti gli operatori titolari abilitati ad accedere ed operare nei sistemi informativi dell'Organismo pagatore devono essere lavoratori dipendenti del CAA o delle società con esso convenzionate. (art. 4, comma 3)" esclude di

fatto i CAA che operano nel campo dei liberi professionisti dalla possibilità di svolgere le funzioni oggetto di convenzione;

sono attualmente in essere convenzioni già sottoscritte dai CAA con altri Organismi pagatori che vanno oltre il 2021 ed arrivano fino al 2022 e che non contengono la previsione che *“tutti gli operatori titolari abilitati ad accedere ed operare nei sistemi informativi dell’Organismo pagatore devono essere lavoratori dipendenti del CAA o delle società con esso convenzionate. (art. 4, comma 3)”*, situazione che potrebbe creare un doppio binario nei rapporti tra i diversi O.P. ed i CAA., ;

come sostenuto dal Direttore Pagliardini in audizione al Senato, la scelta sarebbe motivata dalla necessità di prevedere un vincolo gerarchico che leghi e subordini al CAA gli operatori per definire *“in modo più puntuale carichi di lavoro”* e garantire una *“minore probabilità di commissione di determinati reati tra i quali quelli contro la pubblica amministrazione”* da un lato e prevenire *“eliminandole in radice, delle fattispecie di potenziale conflitto di interesse tra l’attività dei professionisti e le funzioni amministrative delegate al CAA”*, pur permettendo agli stessi CAA di delegare parte della loro operatività attraverso società altre con convenzione;

nelle interlocuzioni, nei mesi di maggio e giugno c.a., tra Agea e gli ordini ed i Collegi liberi professionisti sulla bozza presentata ad inizio anno, questi ultimi si erano dati disponibili *“a concordare gli ambiti di riferimento ed eventuali zone che potessero essere considerate di conflitto per chi opera nella gestione del fascicolo (...)”* ricordando come sia già in essere una *“distinzione dei ruoli tra gli operatori attribuendo al Responsabile di sede la funzione di controllo definitivo e rilascio ed agli altri operatori le funzioni di compilazione”*, e che le convenzioni che i CAA hanno in essere con i singoli professionisti *“possano essere tranquillamente considerate allo stesso livello dei rapporti contrattuali con i dipendenti in quanto ad obblighi e sono sicuramente superiori nell’individuazione delle responsabilità personali”*, confermando in ogni caso la disponibilità *“ad operare ulteriori e diverse attribuzioni specifiche che si dovessero ritenere utili al miglioramento di gestione e trasparenza del sistema. Limitando e modificando le operatività in funzione delle effettive necessità che dovessero emergere.”* e mettendosi *“a disposizione per la creazione del modello, indicato in generale nella proposta di convenzione, che individui le aree specifiche di competenza ed i relativi conflitti che tutti gli operatori (dipendenti o professionisti) dovranno rispettare”*;

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga di richiedere ad Agea di voler sospendere l’efficacia della disposizione contenuta nell’art. 4 comma 3 della convenzione, quanto meno nella parte in cui fissa al 30 settembre 2021 il termine entro cui tutti gli operatori titolari abilitati ad accedere ed operare nei sistemi informativi dell’organismo pagatore devono essere lavoratori dipendenti, al fine di valutare con ulteriori approfondimenti le istanze formulate dai rappresentanti dei professionisti abilitati operanti in agricoltura;

se il Ministro non ritenga, in ogni caso di richiedere ad Agea di posticipare di sei mesi il termine entro cui, al fine dell’accesso e dell’operatività nel Sian, i CAA dovranno utilizzare esclusivamente lavoratori dipendenti del CAA o delle società con esso convenzionate, al fine di voler ulteriormente valutare le istanze formulate dai rappresentanti dei professionisti abilitati operanti in agricoltura.

TARICCO, FEDELI, VALENTE, PITTELLA, GIACOBBE, LAUS, NANNICINI, VERDUCCI,

ASTORRE, MANCA, IORI, D’ARIENZO, FERRAZZI, BITI, ASSUNTELA MESSINA, ROJC,

BOLDRINI, PARRINI